

IL NUOVO DECRETO ANTIRICICLAGGIO

Riciclaggio e limitazioni all' uso del contante

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 28/L alla G.U. 19.6.2017, n. 140

A decorrere dal 4.7.2017 è entrata in vigore la nuova disciplina antiriciclaggio, emanata in attuazione dei principi contenuti in una SPECIFICA DIRETTIVA COMUNITARIA.

Merita evidenziare le seguenti novità:

1. possono essere emessi esclusivamente libretti di deposito nominativi;
2. è vietato il trasferimento di libretti al portatore. Quelli esistenti, entro il 31.12.2018, dovranno essere estinti.

del D.lgs. n.90/2017, sono **entrate in vigore a decorrere dal 4.7.2017** le nuove norme in materia di antiriciclaggio, in attuazione dei principi contenuti nella Direttiva UE 20.5.2015, n. 2015/849, che “aggiornano” le disposizioni del D.lgs. n. 231/2007.

Si evidenzia, le limitazioni dell'utilizzo del contante e variato nel tempo a seguito le continue modifiche legislative.

Limiti uso denaro contante	
fino al 25.12.2002	€ 10.329,14
dal 26.12.2002 al 29.4.2008	€ 12.500
dal 30.4.2008 al 24.6.2008	€ 5.000
dal 25.6.2008 al 30.5.2010	€ 12.500
dal 31.5.2010 al 12.8.2011	€ 5.000
dal 13.8.2011 al 5.12.2011	€ 2.500
dal 6.12.2011	€ 1.000
dall'1.1.2016	€ 3.000

In particolare, il citato D.Lgs. n. 90/2017 ha apportato alcune modifiche al comma 1 dell'art. 49, **D.Lgs. n. 231/2007**, relativo alle limitazioni all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, come di seguito evidenziato.

Ante D.Lgs. n. 90/2017	Post D.Lgs. n. 90/2017
<p><i>È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.</i></p>	<p><i>È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.</i></p>

Rispetto al testo precedente, la nuova versione, oltre all'eliminazione del riferimento ai libretti bancari / postali al portatore (l'emissione dei quali non è più possibile dal 4.7.2017), contiene due puntualizzazioni connesse al trasferimento del contante.

1. in merito ai soggetti tra i quali avviene il trasferimento del contante (tra persone fisiche / giuridiche),
2. in merito alla configurazione della violazione, che prescinde dalla causa / titolo riferibile al trasferimento del contante.

Quindi dalla norma si emerge il divieto di trasferimento di denaro contante **tra soggetti diversi**, sia per le **persone fisiche** che per le **persone giuridiche**.

Ma cosa si intende per soggetti diversi?

Qui ci è di supporto il MEF che in tal proposito, in merito alla disposizione in esame, ha pubblicato una serie di risposte interessanti, ed ha chiarito che per “**soggetti diversi**” si intende **entità giuridiche distinte**.

Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra 2 società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra 2 società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.

La limitazione riguarda “**complessivamente**” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle

c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati, **quale ne sia la causa / titolo**.

Il frazionamento in **più importi inferiori al limite** è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla **prassi commerciale** o da **accordi contrattuali**.

Il MEF ha precisato che il termine “complessivamente” va riferito **al valore da trasferire**.

In linea generale, il divieto ex art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007 riguarda il trasferimento in un'unica soluzione di contante / titoli al portatore di importo pari o superiore a € 3.000, ancorché:

- ❖ il trasferimento sia eseguito tramite **una sola “specie”** di tali mezzi di pagamento (contante / titoli al portatore);
- ❖ il suddetto limite sia superato **cumulando** le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni **sostanzialmente autonome**, che configurano operazioni **distinte e differenziate**.

Ad esempio:

- singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “*cash and carry*”);
- una pluralità di **distinti pagamenti connaturata all'operazione** stessa (contratto di somministrazione) ovvero quale conseguenza di un **preventivo accordo tra le parti** (pagamento rateale).

Per tali fattispecie l'Amministrazione valuta caso per caso la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto legislativo.

Sul punto il MEF ha fornito i seguenti chiarimenti:

- **attività commerciale e transazioni frequenti** (ad esempio, vendita all'ingrosso con acquisti anche giornalieri). È stato chiesto se sia possibile eseguire un pagamento immediato in contanti fino ad € 2.999 ed il residuo con mezzi tracciabili a cui fa seguito una fattura differita mensile.

Il comportamento sopra descritto è “*sanzionabile*” poiché i pagamenti **appaiono artificialmente frazionati**.

Ai fini del rispetto degli obblighi sulla limitazione del contante:

- rileva il **valore complessivo dell'operazione**;
 - ad ogni fattura deve corrispondere **un'autonoma operazione**;
 - **frazionare** un pagamento riferito ad **un'operazione unitaria** costituisce **condotta elusiva**;
 - o **prestazione professionale** (ad esempio, trattamento ortodontico) **della durata di un anno**, per la quale è richiesto un onorario di € 3.600. È stato chiesto se sia possibile:
 - per il cliente, versare
 - e
 - per il professionista, ricevere
- acconti mensili in contanti per € 300** (regolarmente fatturati).

Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui una pluralità di distinti pagamenti sia **connaturata**

all'operazione stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un **preventivo accordo tra le parti** (ad esempio, pagamento rateale).

Il trattamento ortodontico rientra infatti tra le prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo quindi nella violazione in esame.

Si consiglia di stipulare un contratto e inviarlo con firma digitale, oppure riportare sulla fattura le scadenze di pagamento rateale.

TRACCIABILITÀ DEI TRASFERIMENTI PARI / SUPERIORI A € 3.000

I trasferimenti di importo pari / superiore a € 3.000, vanno **eseguiti tramite intermediari abilitati** (banche, Poste, ecc.). Nell'ambito delle citate FAQ il MEF ha chiarito che:

- la limitazione all'utilizzo del contante / titoli al portatore:
 - è finalizzata a **garantire la tracciabilità** delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, **“canalizzando”** tali flussi presso i predetti intermediari abilitati (banche, Poste, Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica);
 - **prescinde dalla natura lecita / illecita del trasferimento**, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un illecito “oggettivo”;
- è possibile prelevare / versare in contante **dal proprio c/c**, poiché tale operazione **non configura un trasferimento tra soggetti diversi**;
- è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 3.000 in contanti / assegni, purché:
 - il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 3.000;
 - oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
- a fronte di una **fattura unica** per la vendita di un bene di importo superiore a € 3.000 è possibile accettare il versamento titolo di **caparra** purché:
 - il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 3.000;
 - oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;
- **non configura cumulo** e pertanto non costituisce violazione il pagamento di una fattura unica di ammontare complessivo pari o superiore a € 3.000, mediante l'emissione di **più assegni bancari, ciascuno di ammontare inferiore al limite**.

Il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a € 3.000, eseguito tramite più assegni bancari con l'indicazione:

- del nome / ragione sociale del beneficiario;
- della clausola di non trasferibilità, se d'importo pari o superiore a € 1.000;

non configura cumulo.

Per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che lasciano traccia dell'operazione.

Emissione / trasferimento polizze di pegno

In merito alle **polizze di pegno** il MEF ha chiarito che, le limitazioni sul trasferimento del contante e dei titoli al portatore:

- **non trovano applicazione per l'emissione** delle polizze, che potranno quindi essere emesse anche per importi pari o superiori a € 3.000 ancorché al portatore;
- **trovano applicazione per il trasferimento** dei suddetti titoli (ancorché sulle stesse sia indicato il nome). Di conseguenza, polizze di importo pari o superiori a € 3.000 dovranno essere trasferite con modalità tracciabili.

Pagamento in contanti di cambiali e assegni in protesto

Il notaio **può ricevere il pagamento di cambiali / assegni in contante** per importi pari o superiori a € 3.000 consegnategli per l'elevazione del protesto in quanto:

- lo stesso **agisce quale “mandatario” dell'istituto di credito** che richiede il protesto;
- viene privilegiato il pagamento in contante affinché il debitore possa **onorare al più presto il titolo soggetto a protesto**.

Emissione da parte di società per azioni e trasferimento obbligazioni

In caso di emissione da parte di società per azioni e di trasferimento di un prestito obbligazionario al portatore, la disciplina antiriciclaggio rileva esclusivamente per il **trasferimento e non per l'emissione** (per la quale vanno applicate le specifiche disposizioni civilistiche).

Di conseguenza il MEF specifica che in caso di trasferimento dei titoli a soggetti terzi di importo pari o superiore a € 3.000 va eseguito tramite una banca o altro soggetto abilitato.

o superiore a € 3.000 va eseguito tramite una banca o altro soggetto abilitato.

COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Il nuovo art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 conferma in capo ai soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito

contabile-tributario, ecc.) l'obbligo di **comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), le infrazioni circa l'uso del denaro contante** riscontrate.

Tale comunicazione è dovuta anche dai **componenti** del collegio sindacale / consiglio di sorveglianza / comitato per il controllo sulla gestione presso soggetti obbligati per le violazioni circa l'uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

La comunicazione in esame non va effettuata qualora l'infrazione sia stata **segnalata nell'ambito di una operazione sospetta**.

La comunicazione va effettuata in forma libera. A tal fine può essere utilizzato il seguente fac-simile.

Spett.le
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
di ...

Oggetto: Comunicazione violazione limitazioni all'utilizzo del denaro contante ex art. 49, D.lgs. n. 231/2007.

Il sottoscritto in relazione alla propria attività di dottore commercialista, è stato incaricato dalla società Torre srl, con sede in, partita IVA/C.F., della tenuta delle relative scritture contabili.

In relazione a tale adempimento è stato riscontrato, in sede di registrazione delle movimentazioni contabili in partita doppia

che

la fattura n.del per un totale di € 9.200,00, IVA compresa, emessa dalla società nei confronti del sig.

..... residente a, C.F. è stata regolata in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo alle limitazioni disposte dall'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 231/2007.

Luogo, data

Firma

.....

UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

Il nuovo art. 49, D.lgs. n. 231/2007 dispone che le **banche e le Poste** sono tenute a **rilasciare** i moduli di assegni **muniti della clausola di non trasferibilità**, la quale va apposta **anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari**.

I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari **in forma libera**, ossia **senza la clausola di non trasferibilità**, possono essere rilasciati solo:

- a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una **specificata richiesta scritta** alla banca ovvero alle Poste;
- **pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo**, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.

Gli assegni e vaglia trasferibili possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.

Inoltre:

• sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità);

• sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (indipendentemente dall'importo);

è sempre necessario indicare il nome / ragione sociale del beneficiario.

Il MEF precisa che la limitazione in esame trova applicazione anche:

- per gli assegni tratti da non residenti su un c/c estero intrattenuto presso una banca italiana;
- per gli assegni tratti da residenti su un c/c intrattenuto presso una banca italiana ma emessi all'estero. Infatti, *“l'assegno tratto su di un conto corrente incardinato in Italia è sottoposto alla normativa nazionale e, quindi, deve essere emesso in conformità”* alle disposizioni sopra esaminate.

UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

A decorrere dal 4.7.2017 possono essere emessi esclusivamente libretti di deposito bancari / postali nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari / postali al portatore.

Per i libretti di deposito esistenti alla predetta data, il portatore dovrà provvedere, entro il 31.12.2018 ad estinguere il libretto. Nel periodo 4.7.2017 – 31.12.2018 la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è pari ad € 3.000.

Quindi dobbiamo precisare che:

- i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono essere trasferiti;
- alla prima occasione utile (ad esempio, in caso di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore), le banche / Poste italiane devono richiamare il portatore all'obbligo di estinzione del libretto.

CONTI E LIBRETTI DI RISPARMIO IN FORMA ANONIMA O CON INTESTAZIONE FITTIZIA

Il nuovo art. 50, D.Lgs. n. 231/2007 dispone il divieto di apertura / utilizzo di conti / libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

“MONEY TRANSFER”

Una particolare modalità di trasferimento di denaro da / verso l'estero (sovente Stati extraUE) è rappresentata dalle **“rimesse di denaro” tramite i c.d. “Money transfer”**. In tale contesto il comma 2 del nuovo art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 conferma, per il servizio in esame **il limite pari a € 1.000**.

REGIME SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni degli obblighi contenuti nei citati artt. 49 a 51 è stato oggetto di revisione ad opera del citato D. Lgs. n. 90/2017. In particolare con il nuovo art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 il Legislatore ha sostituito le precedenti **sanzioni a percentuale** con **sanzioni in misura fissa**.

Violazione	Sanzione	
	Ante D.Lgs. n. 90/2017	Post D.Lgs. n. 90/2017
Utilizzo contante e titoli al portatore	<ul style="list-style-type: none">• Dall'1% al 40% dell'importo trasferito;• dal 5% al 40% dell'importo trasferito se superiore a € 50.000; fermo restando l'importo minimo pari a € 3.000 .	<ul style="list-style-type: none">• Da € 3.000 a € 50.000 (*);• da € 15.000 a € 150.000 per importi superiori a € 250.000 (*).
Comunicazione infrazioni uso del contante	Dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione e comunque non inferiore a € 3.000 .	Da € 3.000 a € 15.000.

(*) *La sanzione è applicabile non solo al **soggetto che effettua il trasferimento** ma anche al **soggetto che riceve la somma in contanti**.*

Con riferimento alle violazioni relative agli **assegni / libretti di deposito** il nuovo regime sanzionatorio contenuto nel citato art. 63 è così sintetizzabile.

Violazione	Sanzione
Utilizzo assegni	In caso di emissione: <ul style="list-style-type: none">• di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiali senza indicazione del nome / ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità;• di assegni all'ordine del traente non girati direttamente per l'incasso a una banca / Poste; è applicabile la sanzione da € 3.000 a € 50.000 .

Utilizzo libretti di deposito al portatore	Da € 250 a € 500.
Conti / libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia	<p>In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apertura di conti / libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è applicabile la sanzione dal 20% al 40% del saldo del conto / libretto (dal 30% al 60% per importi superiori a € 50.000); • utilizzo dei predetti conti / libretti è applicabile la sanzione dal 10% al 40% del saldo del conto / libretto (dal 15% al 60% per importi superiori a € 50.000).

APPLICAZIONE DEL FAVOR REI

Come disposto dal nuovo art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 “*nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito*”.

Inoltre, per le violazioni commesse anteriormente al 4.7.2017, sanzionate, “*si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta*”.

DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI TRAMITE OBLAZIONE

Come previsto dal nuovo art. 65, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007, per le **violazioni sopra esposte di importo non superiore a € 250.000** è possibile ricorrere all’oblazione ex art. 16, Legge n. 689/81, che comporta il pagamento di una **somma in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o, se più favorevole** e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione.

Così, ad esempio, la violazione relativa ad un trasferimento di € 30.000 può essere definita con il pagamento di una sanzione ridotta pari a € 6.000 (3.000 x 2).

A decorrere dal 4.7.2017 è prevista l’oblazione anche in caso di mancata comunicazione delle violazioni delle limitazioni ai trasferimenti in contante da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Come evidenziato dalla GdF nella Circolare 7.7.2017, n. 210557 “la possibilità di beneficiare dell’istituto dell’oblazione di cui all’art. 16 della legge n. 689/81 sussiste in relazione alle violazioni di cui all’art. 49, commi 1, 2, 5, 6, 7 ed all’art. 51, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro ed a condizione che il soggetto verbalizzato non si sia già avvalso della medesima facoltà nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede”.

DEFINIZIONE DELLA VIOLAZIONE IN VIA BREVE

Ai sensi del nuovo art. 68, D.Lgs. n. 231/2007 il trasgressore, entro il termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, può chiedere al MEF di pagare la sanzione in misura ridotta (1/3 della sanzione irrogata).

Sul punto nella citata Circolare n. 210557 la GdF evidenzia che la “definizione agevolata del procedimento sanzionatorio, che si pone come alternativa rispetto alla devoluzione della controversia all’Autorità giudiziaria e per tale motivo la richiesta di pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere rivolta

all'Amministrazione competente prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto”.

Come sottolineato dal MEF nella Circolare 6.7.2017, prot. DT 54071 la definizione in esame rappresenta “un istituto con finalità deflattive del contenzioso e di rapida definizione dei procedimenti. Esso si applica a tutte le sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2007.

A differenza dell'oblazione, che interviene, ad istanza dell'incolpato, dopo l'atto di contestazione degli addebiti ma prima della conclusione del procedimento sanzionatorio, l'istituto in argomento si applica dopo l'irrogazione della sanzione e comporta una riduzione dell'importo della stessa”.

A tal fine il soggetto interessato deve presentare un'apposita istanza entro 30 giorni dalla notifica del predetto decreto.

Dalla ricezione dell'istanza il MEF, entro 30 giorni, deve notificare al richiedente il provvedimento di accoglimento / rigetto.

Entro 90 giorni dalla data di notifica del predetto provvedimento l'interessato deve effettuare il versamento della sanzione ridotta indicata nello stesso.

Il beneficio della riduzione a 1/3 della sanzione irrogata non è ammesso nel caso in cui il trasgressore si sia già avvalso della stessa nei 5 anni precedenti. Sul punto il MEF nella citata Circolare prot. DT 54071 specifica che “per il calcolo del quinquennio si dovrà prendere in considerazione la data del provvedimento di accoglimento dell'istanza di applicazione della misura ridotta e non la data dell'irrogazione della relativa sanzione”.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Va evidenziato che in base al comma 5 del citato art. 68 la definizione in esame risulta applicabile anche ai decreti sanzionatori già notificati ai trasgressori che, al 4.7.2017, non sono ancora divenuti definitivi.

DEROGA UTILIZZO CONTANTE PER TURISTI EXTRAUE

L'art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012, prevede, una deroga alla limitazione all'uso del contante, per gli acquisti effettuati presso specifici operatori da parte di turisti con cittadinanza extraUE (non residenti in Italia).

In particolare, il D.Lgs. n. 90/2017 ha modificato il citato comma 1, prevedendo la **riduzione del limite dell'uso del contante da € 15.000 a € 10.000** per gli acquisti effettuati presso:

- **commercianti al minuto** e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi e ristoranti), per i quali **non** sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- **agenzie di viaggio e turismo** ex art. 74-ter, DPR n. 633/72.

Si rammenta che gli operatori in esame che intendono usufruire del maggior limite per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti extra UE, devono:

- **inviare una comunicazione preventiva** all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l'apposito modello “*COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE*”, indicando, tra l'altro, il **c/c utilizzato** dal cedente / prestatore (è possibile indicare più c/c);

- acquisire dal cliente:
 - **fotocopia del passaporto**; nonché
 - **autocertificazione** ex DPR n. 445/2000 attestante:
 - **la cittadinanza**. Il cliente non deve essere cittadino italiano / UE / di uno Stato SEE;
 - **la residenza** (non italiana);
- **versare** quanto incassato **sul proprio c/c nel primo giorno feriale successivo** all'operazione **consegnando** alla banca / Posta **copia della ricevuta** di invio della predetta comunicazione.

Relativamente alle operazioni in esame **di importo unitario pari o superiore a € 1.000 e fino a 9.999,99** in base al comma 2-bis del citato art. 3 in capo ai predetti operatori sussiste l'obbligo di effettuare un'apposita **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate utilizzando il **quadro TU** del Modello di comunicazione polivalente, da inviare entro il 10.4 dell'anno successivo per i contribuenti mensili, 20.4 per gli altri soggetti.

Il termine di presentazione va fatto individuato con riferimento alla **periodicità di liquidazione dell'anno di invio della comunicazione**.

Dott. Niccoli Angelo Tiberio